

“AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO DEL MEZZOGIORNO”

Gruppo di lavoro SVIMEZ
per la definizione
di una proposta operativa

Roma, luglio 2010

Quaderno SVIMEZ n. 26

SVIMEZ

Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno

Il n. 2/2009 della "Rivista giuridica del Mezzogiorno", monografico sulla questione delle acque nel Mezzogiorno, si apre con un Editoriale del Direttore della "Rivista", Prof. Manin Carabba, che sottolinea il ritorno al centro del dibattito politico della questione meridionale, sotto il profilo economico ed istituzionale e rileva come, dalla debolezza del quadro programmatico comunitario e nazionale e dall'inefficienza delle fasi di esecuzione e gestione degli interventi, derivi la necessità di individuare nuove forme di cooperazione fra Governo centrale e sistema delle autonomie locali, in ossequio alle disposizioni del nuovo Titolo V Cost. e nell'osservanza della legge 5 maggio 2009, n. 42 sul federalismo fiscale.

L'utilizzo di tali nuove forme di cooperazione tra Regioni meridionali in settori nevralgici nel Meridione, quali le acque, i rifiuti e il territorio risulta essere l'unico modo per raggiungere un quadro di coerenza economica e di equilibrato assetto del territorio, per i problemi per i quali esistono o competenze esclusive o competenze concorrenti della legislazione statale.

L'ipotesi trae ispirazione dal modello delle Amministrazioni statunitensi (TVA, nata negli anni '30, e "Appalachian Commission", nata negli anni '60), pur in considerazione della loro diversa dimensione geografica e delle loro peculiarità istituzionali rispetto al Mezzogiorno d'Italia.

L'idea è quella di ipotizzare uno schema politologico che dia luogo all'istituzione di un'"Agenzia per lo sviluppo del territorio del Mezzogiorno".

Il Consiglio di Amministrazione della SVIMEZ ha valutato con interesse l'iniziativa e ha istituito presso la SVIMEZ un "Gruppo di lavoro" per la redazione di una proposta relativa all'Agenzia.

Del Gruppo di lavoro, presieduto dal Sen. Antonio Maccanico (Consigliere della SVIMEZ), hanno fatto parte, col Dott. Nino Novacco, il Prof. Manin Carabba, il Dott. Riccardo Padovani (Direttori, rispettivamente, delle Riviste "giuridica" ed "economica" del Mezzogiorno), in qualità di coordinatori; il Dott. Luca Bianchi (Vice Direttore della SVIMEZ); i Consiglieri di Amministrazione Prof. Alessandro Bianchi (Studio Mesogea); Sen. Luigi Compagna (Senato della Repubblica); Prof. Adriano Giannola (Università degli Studi di Napoli "Federico II"); Prof. Antonio La Spina (Università degli Studi di Palermo); Prof. Amedeo Lepore (Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"); Prof. Federico Pica (Università degli Studi di Napoli "Federico II"); Prof.ssa Maria Teresa Salvemini (Università degli Studi di Roma "La Sapienza"); On. Giuseppe Soriero (Università "Magna Graecia" di Catanzaro).

La Segreteria tecnica del Gruppo di lavoro, coordinata dal Prof. Manin Carabba, è stata costituita dalla Dott.ssa Agnese Claroni, dall'Arch. Roberto Gallia e dall'Avv. Francesco Vannicelli.

Il Gruppo di lavoro si è riunito alla SVIMEZ nei giorni 22 ottobre, 10 dicembre 2009, 10 febbraio 2010 e 9 giugno 2010 ed ha fornito una serie di principi e criteri per la redazione di una proposta in materia.

Il Documento che viene qui pubblicato, nella formulazione dovuta ai due estensori, il Prof. Manin Carabba e la Dott.ssa Agnese Claroni, è scaturito dalla discussione emersa nel Gruppo di lavoro sui temi predetti. A tale Documento farà seguito una seconda stesura, nella quale sarà sviluppata la parte dedicata alle risorse da attribuire all'Agenzia.*

* In corso di pubblicazione sulla "Rivista giuridica del Mezzogiorno", n. 2/2010, p. 479.

“Quaderno SVIMEZ” n. 26

“AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO DEL MEZZOGIORNO”

Gruppo di lavoro SVIMEZ
per la definizione
di una proposta operativa

Roma, luglio 2010

Quaderno SVIMEZ n. 26

SVIMEZ

Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno

INDICE

1. La programmazione dell'assetto del territorio del Mezzogiorno	p. 5
1.1. La <i>governance</i> europea delle politiche regionali	p. 5
1.2. I programmi di "governo del territorio" a livello nazionale, regionale e locale	p. 7
2. L'Agenzia per lo sviluppo del territorio del Mezzogiorno	p. 10
2.1. Considerazioni introduttive	p. 10
2.2. Settori di intervento dell'Agenzia	p. 11
2.3. Competenze e funzioni	p. 13
2.4. Composizione	p. 13
2.5. Modalità operative e risorse	p. 15
2.6. Programmazione, affidamento e concessione delle opere strategiche	p. 17
2.7. Normativa di riferimento	p. 18
2.8. Opere citate nel testo	p. 18

APPENDICE

Schema di Statuto dell'Agenzia	p. 21
---------------------------------------	-------

1. *La programmazione dell'assetto del territorio del Mezzogiorno*

1.1. *La governance europea delle politiche regionali*

Le innovazioni complessivamente recate dal Trattato di Lisbona alla *governance* economica europea sono di portata incrementale e sono apparse lontane dal fornire le risposte attese per superare la “solitudine” della politica monetaria. La debole risposta europea alla crisi globale e, da ultimo, le difficoltà incontrate nel definire una linea d'intervento per la Grecia, hanno confermato questa valutazione critica.

In questa cornice è tuttavia significativo sottolineare la adozione di una concezione più ampia del principio di coesione che include la “*coesione territoriale*” (“L'Unione promuove la coesione economica, sociale e *territoriale* e la solidarietà tra gli Stati membri”, art. 3, paragrafo terzo, alinea tre, TUE). Le politiche regionali di riequilibrio territoriale, orientate verso il superamento degli squilibri strutturali fra diverse aree del territorio dell'Unione, entrano, così, fra i contenuti necessari della politica economica europea; con rilevanti conseguenze in termini di contenuti sostanziali e di strutture organizzative delle stesse politiche regionali europee, nazionali e infranazionali (ruolo delle autonomie regionali e locali).

All'interno degli indirizzi di massima per le politiche economiche e degli orientamenti di politica economica per l'Eurogruppo (GOPE; artt. 121 e 136 del Trattato sul funzionamento dell'UE-TFUE) che dovrebbero costituire, in sostanza, un “Documento di programmazione a livello europeo” (G. Amato), sono indubbiamente cruciali gli obiettivi di superamento dei divari territoriali di carattere strutturale fra aree geografiche interne al territorio dell'Unione europea.

Coerente con questa tendenza istituzionale è il rafforzamento della programmazione pluriennale (quinquennale) del bilancio comunitario (art. 312 TFUE) nel quadro di una procedura che vede rafforzato il ruolo del Parlamento europeo (M.T. Salvemini, F. Bassanini). Si può ritenere che la nuova struttura programmatica del bilancio quinquennale e l'accentuato ruolo del Parlamento consentano di rendere più forti gli obiettivi e gli strumenti delle politiche di coesione territoriale e di accrescere il peso dei Fondi strutturali nella finanza pubblica dell'Unione.

E' coerente con queste premesse l'orientamento che viene delineandosi, in seno all'Unione, in materia di riforma delle politiche regionali. Il punto di base è offerto dal Rapporto indipendente, promosso dalla Commissione (Commissario per le politiche regionali) e pubblicato nell'aprile 2009, redatto da Fabrizio Barca (*“Agenda for a reformed cohesion policy”*).

Detto Rapporto mantiene l'impianto delle politiche regionali basato su un *“mix* giusto di solidarietà, che, pur muovendo da una cooperazione attiva delle collettività locali, riesca a resistere alla spinte dispersive dei *“cacciatori di rendita”* locali, ispirandosi ad una *“logica di sviluppo”* e *“promovendo innovazione, grazie alle leve (contrattuali, di autorità tecnica, di pressione) detenute dal finanziatore esterno”*.

Il citato Rapporto prospetta la necessità pressante di una riforma delle politiche regionali i cui contenuti sono ricondotti a due teste di capitolo.

a) La concentrazione tra pochissime priorità rilevanti per i cittadini europei, identificate attorno a obiettivi trasversali (cambiamento climatico, politiche per le migrazioni) da perseguire con diversi strumenti e con interventi in diversi settori.

b) Contratti fra UE e Stati membri orientati verso i risultati, con il correlato alleggerimento delle procedure e delle regolazioni, con una adeguata configurazione della misurazione e valutazione delle *performance*, con la sperimentazione di più efficaci raccordi con gli *“attori locali”*.

Dal punto di vista degli strumenti di azione il Rapporto richiede il rafforzamento delle strutture tecniche della Commissione, con un forte investimento in capitale umano e adeguate modifiche organizzative; un sistema di *“bilanciamento”* dei poteri che rafforzi il ruolo del Parlamento europeo e preveda la istituzione di un nuovo *“Consiglio per la coesione”*.

Sempre secondo il Rapporto Barca, infatti, occorre porre rimedio all'assoluta anomalia per cui il Consiglio non dispone di un luogo formale nel quale discutere i contenuti e gli esiti della politica di coesione.

Il *“Consiglio per la coesione”* dovrebbe riunire i responsabili delle politiche di coesione territoriale dei singoli Stati membri; l'attività dello stesso Consiglio dovrebbe consentire, da un lato, il coordinamento e l'indirizzo delle attività delle altre istituzioni europee competenti per le politiche regionali e dovrebbe legarsi, sul versante operativo, con le istituzioni responsabili dell'attuazione delle politiche regionali europee a livello nazionale. Il *“Consiglio per la coesione”* dovrebbe, inoltre, garantire il rafforzamento dei legami con le sedi internazionali, dal FMI, alla Banca mondiale, all'OCSE, direttamente interessate alle questioni dello sviluppo territorialmente equilibrato.

1.2. *I programmi di “governo del territorio” a livello nazionale, regionale e locale*

Guardando alle tendenze evolutive delle politiche di coesione territoriale dell’Unione europea si definiscono, ai nostri fini, l’area territoriale e il campo delle materie e degli interventi nazionali e regionali da considerare per un’opera di razionalizzazione e riforma.

Nell’ambito territoriale di riferimento della programmazione degli interventi speciali per il territorio del Mezzogiorno (e relativamente ai quali è prevista, in fase di implementazione, la creazione dell’Agenzia per lo sviluppo del territorio del Mezzogiorno) sono incluse le Regioni del Mezzogiorno peninsulare (Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Abruzzo, Molise) e quelle del Mezzogiorno insulare (Sicilia e Sardegna).

A proposito di queste ultime, occorre sottolineare la peculiarità che in esse è data, oltre che dall’insularità, dall’aver uno Statuto speciale.

Quanto al campo delle attribuzioni, si considerano le materie che possono includersi entro la nozione di “governo del territorio”, intesa secondo le elaborazioni della cultura urbanistica e di economia del territorio (*“aménagement du territoire”* nella dottrina e nell’esperienza francese). Si ha riguardo, così, in base al nuovo Titolo V, Parte II della Costituzione, alle seguenti materie assegnate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato: determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (con riguardo, in questa nostra prospettiva, alla accessibilità, mobilità e fruibilità del territorio); tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (art. 117, comma secondo, lett. *m*), lett. *s*). Fra le materie attribuite alla competenza legislativa concorrente: governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e navigazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia (art. 117 comma terzo).

Gli interventi in questi campi, da assumere a base delle nostre proposte, sono esclusivamente quelli riconducibili alla norma recata dall’art. 119, comma quinto Cost., in virtù della quale “per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni”.

Questa ultima norma costituzionale si integra con la disciplina europea delle politiche regionali e pone il fondamento per garantire il rispetto dei principi di cofinanziamento e aggiuntività posti dalle regole dell’Unione, in primo luogo con riguardo all’intervento nel Mezzogiorno.

Passando, quindi, ai temi dell’attuazione, all’interno della nostra Repubblica, degli interventi nel Mezzogiorno, si deve assumere come fondamentale premessa costituzionale l’articolo 118 della Costituzione, che pone i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; regole generali dalle quali si trae la conseguenza che la costruzione del federalismo “non è una pura e semplice devoluzione di poteri ma una nuova modalità di unificazione dell’ordinamento non più fondata sul principio statale di sovranità ma su quello repubblicano di sussidiarietà” (W. Anello).

La legge sul federalismo fiscale (l. 5 maggio 2009, n. 42) detta, all’art. 16, le norme di principio che sorreggono la disciplina della materia, affidata alla legislazione delegata in attuazione dell’art. 119 comma quinto.

Le considerazioni e le proposte che seguono possono essere concepite come un contributo alla costruzione dei decreti legislativi, in attuazione dell’art. 16 della legge n. 42/2009). Ma è necessario valutare l’opportunità di una apposita legge per l’intervento nel Mezzogiorno, che si ponga come diretto strumento di attuazione della norma costituzionale posta dal nuovo articolo 119 comma quinto. Le ragioni di questa possibile scelta emergono dalla complessità degli strumenti di programmazione e di intervento che saranno illustrati.

In assenza della operatività dello strumento costituzionalmente definito per il coordinamento tra i poteri legislativi (art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001), la funzione di raccordo fra poteri dei diversi livelli di governo sul territorio è affidata al sistema della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e della Conferenza Unificata (Sentenza n. 33/2003 C. Cost.), e, quindi, al meccanismo di *intesa* in seno a questi organismi.

Per un intervento speciale nel Mezzogiorno come quello definito dall’art. 119, comma quinto Cost. (in questa sede considerando le materie sopra elencate) sembra necessario tener fermo il principio fissato dalla giurisprudenza costituzionale che ritiene indispensabile, per la concreta sperimentazione di meccanismi di “chiamata in sussidiarietà”, una effettiva intesa Stato-Regioni; intesa il cui mancato conseguimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento (Corte Costituzionale, Sentenza n. 6/2004; vedasi S. Mangiameli).

In sede di attuazione del nuovo Titolo V la legge n. 131 del 2003, all’art.3, ha superato i limiti della precedente disciplina delle intese (che prevedeva, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa la conclusiva determinazione del Governo) stabilendo che il perfezionamento dell’intesa non è superabile quando queste intese attengono: a favorire l’armoniz-

zazione delle rispettive legislazioni; al raggiungimento di posizioni unitarie; al conseguimento di obiettivi comuni”.

I meccanismi di “chiamata in sussidiarietà” per l’attuazione dell’intervento speciale nel Mezzogiorno tendono certamente al raggiungimento di posizioni unitarie per il conseguimento di obiettivi comuni e costituiscono, di conseguenza l’oggetto di necessarie intese non surrogabili da poteri sostitutivi statali. Naturalmente questa esclusione di un potere determinante dello Stato in mancanza di intesa non si applica agli interventi legati a competenza esclusiva statale quando la stessa Costituzione assegna allo Stato la finalità primaria “di assicurare condizioni di garanzia uniforme in tutto il territorio statale e per tutti i cittadini, a prescindere dalle diversità esistenti fra le Regioni” (S. Mangiameli). Così è per le materie trasversali concernenti il livello delle prestazioni essenziali e la tutela dell’ambiente.

Per costruire un processo di programmazione unitaria nei campi di governo e intervento sul territorio (oggetto della presente proposta di intervento speciale nel Mezzogiorno) il primo passo è la promozione di una diretta e autodeterminata collaborazione fra le Regioni del Mezzogiorno. Si tratta di attivare, per la “macroregione” Mezzogiorno la collaborazione orizzontale disciplinata dall’articolo 117, comma ottavo della Costituzione, secondo il quale “la legge regionale ratifica le intese della Regione per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni”. Per quanto attiene alla programmazione dell’intervento speciale nel Mezzogiorno si propone la istituzione di una Conferenza delle Regioni meridionali (istituto che ha svolto rilevanti funzioni in alcuni momenti importanti della storia dell’intervento straordinario, fra la effettiva istituzione delle Regioni e la fine del ciclo della straordinarietà).

La Conferenza delle Regioni meridionali, che dovrà dotarsi di apposita infrastruttura tecnica (o giovare a questo fine della Agenzia come di seguito configurata in questo testo), dovrà elaborare la proposta di programma di intervento per lo sviluppo del territorio del Mezzogiorno nelle materie sopra elencate, nella cornice del “Quadro Strategico Nazionale” dell’Unione europea.

La proposta dovrà essere sottoposta, per il raggiungimento della *intesa* alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza unificata. Solo sulla base dell’intesa la decisione programmatica è affidata al CIPE: resta salva la possibilità, nelle materie legate alla garanzia dei diritti di cittadinanza civile e sociale e alla tutela ambientale di una decisione dell’organo collegiale di governo (in questa ipotesi il Consiglio dei Ministri) di definizione del programma di intervento, limitatamente alla sfera riconducibile ai diritti dei cittadini da garantire in maniera uniforme a livello nazionale.

Resta fuori dal quadro qui considerato il tema, pur di grande rilevanza, dell'armonizzazione delle legislazioni statale e regionale, pur menzionata dal già richiamato art. 3 della legge n. 3 del 2001. E' da condividere, infatti, l'opinione espressa in dottrina che ritiene indispensabile affidare questo delicatissimo compito alla Commissione bicamerale per le questioni regionali integrata secondo la disciplina dettata dalla norma posta dall'art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 (B. Caravita, S. Mangiameli).

2. L'Agenzia per lo sviluppo del territorio del Mezzogiorno

2.1. Considerazioni introduttive

L'esperienza compiuta dopo la fine del ciclo dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno mostra la necessità di considerare come oggetto della “chiamata in sussidiarietà” non solo la fase, indubbiamente preliminare, della programmazione, ma anche quella della attuazione e gestione degli interventi. La ricognizione compiuta dalla dottrina, con il contributo anche della SVIMEZ, dell'esperienza concernente, in primo luogo, campi di importanza essenziale come quelli delle acque e dei rifiuti (dentro alla materia “ambiente”) rivela le gravissime carenze ed il frazionamento degli interventi affidati alle singole Regioni meridionali. Per quanto attiene al governo del territorio ed ai grandi interventi infrastrutturali, di trasporto e di logistica “a rete” molte difficoltà e carenze sembrano derivare dalla mancanza di un adeguato quadro di riferimento programmatico e di strumenti comuni di intervento capaci di incidere sulla “macroregione” Mezzogiorno.

Nasce da questa considerazione critica l'idea di costituire una “Agenzia per lo sviluppo del territorio” che nel Mezzogiorno si occupi di acque, di ambiente, di territorio e di infrastrutture. La configurazione di questo strumento comune di intervento trae ispirazione da esperienze dei maggiori Stati federali per azioni volte a superare condizioni di “divario” all'interno di una economia industrializzata. Si è considerato in primo luogo il modello offerto dalla Amministrazione statunitense denominata TVA¹, istituita negli anni '30, e da quello della “*Appalachian Regional Commission*”², istituita negli anni '60. In queste strutture, non esisteva

¹ La “*Tennessee Valley Authority*” (TVA) venne istituita dal Congresso degli Stati Uniti nel 1933, principalmente per ridurre i danni provocati dalle esondazioni del fiume e per sviluppare la navigazione, per implementare le disponibilità energetiche e per promuovere uno sviluppo agricolo e industriale nella Regione.

² L' “*Appalachian Regional Commission*”, negli anni '60, fu finalizzata ad incrementare le opportunità di lavoro e gli introiti *pro capite* nella Regione degli Appalachi, al fine di raggiungere un'equiparazione con la media nazionale; migliorare la capacità della popolazione

nessuna contraddizione tra intervento straordinario e federalismo: quella che a noi sembra una tendenziale antinomia trovava, all'epoca, una sua logica nella loro dimensione geografica e nelle loro peculiarità istituzionali.

In realtà la storia della cultura meridionalistica sottolinea che all'esperienza degli Usa, soprattutto con riguardo alla roosveltiana TVA, guardarono i fondatori del primo ciclo di intervento meridionalista affidato alla Cassa per il Mezzogiorno. Modello che, tuttavia, non può essere ricalcato oggi, dal momento che è profondamente mutato il contesto costituzionale, oggi fondato sulla costruzione di un federalismo solidale.

La nostra ipotesi considera la possibilità di creare uno schema istituzionale analogo a quello della TVA e dell'”*Appalachian Commission*”. Nell'esperienza statunitense l'Autorità per lo sviluppo del territorio (che in questa nostra proposta denominiamo Agenzia) è concepita come un organismo a composizione mista, nel quale i poteri di programmazione e di controllo (assimilabili a quelli che in una S.p.a. sarebbero stati dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione) sono attribuiti a un organo consiliare assembleare caratterizzato dalla attribuzione della maggioranza ai rappresentanti degli Stati membri. Il ruolo di esecutivo e di stazione appaltante (assimilabile a quello dell'amministratore delegato e del direttore di una S.p.a.) è affidato a rappresentanti del governo dello Stato federale (nei due casi presi in esame nominati dal Presidente degli Stati Uniti).

Naturalmente i riferimenti comparatistici vanno presi con prudenza, per lasciar posto ad una costruzione adeguata all'assetto istituzionale ed alla realtà socioeconomica italiana.

L'Agenzia opera nel quadro delle decisioni programmatiche assunte attraverso il meccanismo di intesa Stato-Regioni già descritto, che parte dalla iniziativa e dalla proposta (secondo il nostro disegno) della rinnovata Conferenza delle Regioni del Mezzogiorno. Questa Conferenza costituisce anche la fonte di legittimazione democratica e la sede per le scelte concernenti la configurazione dell'Agenzia, come si dirà di seguito.

2.2. Settori di intervento dell'Agenzia

Il campo operativo degli interventi affidati all'Agenzia coincide, come appare necessario, con quello sopra descritto oggetto della programmazione unitaria per la macroregione meridionale affidata, sostanzialmente

degli Appalachi per competere nell'economia globale; sviluppare e migliorare le infrastrutture, inclusi i servizi idrici e le reti telematiche, delle zone arretrate degli Appalachi, per rendere la Regione economicamente competitiva; costituire l'*Appalachian Development Highway System*, al fine di ridurre l'isolamento degli Appalachi.

alla Conferenza delle Regioni del Mezzogiorno, alla Conferenza Stato-Regioni ed al CIPE (o al Consiglio dei Ministri).

Va sottolineato che oggi in Italia la legislazione in tema di reti, assetto del territorio, ambiente, grandi opere pubbliche, trasporti, logistica e sistemi portuali è molto ampia e disorganica. In questo contesto, si avverte la necessità di un intervento unitario ed organico nel Mezzogiorno da parte dell’Agenzia qui ipotizzata, nel rispetto dei principi posti dall’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale.

L’Agenzia è chiamata a svolgere compiti di implementazione e di gestione di progetti strategici per l’assetto del territorio dell’intera area meridionale, nei seguenti settori di intervento: 1. acque; 2. rifiuti; 3. difesa del suolo; 4. infrastrutture strategiche per il Sud (di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, cd. “legge-obiettivo”).

Nell’ambito delle grandi reti infrastrutturali, la procedura di intesa programmatica sopra descritta individua specificamente i progetti (anche immateriali di rete) ai quali si applicherà la disciplina della “legge-obiettivo”, la cui esecuzione è affidata all’Agenzia.

In materia di acque, la tripartizione - contenuta nel cd. “Codice dell’ambiente” - rappresentata da “difesa del suolo”, “disinquinamento” e “servizio idrico” - non appare più ragionevole: per realizzare, infatti, un ambito ottimale del sistema di gestione delle acque nel Mezzogiorno, si propone l’istituzione di un’unica filiera che unisca i tre canali (difesa idrogeologica delle acque, disinquinamento, gestione della rete idrica acquedottistica), a cui si potrebbe accompagnare una visione unitaria degli aspetti di programmazione.

I compiti di regolazione a livello nazionale sono affidati: alla “Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche” - che, ai sensi dell’art. 9-bis, c. 6 della legge 24 giugno 2009, n. 77, sostituisce l’attuale “Comitato di vigilanza sull’uso delle risorse idriche” (COVIRI), istituito dalla “legge Galli” presso il Ministero dei lavori pubblici - le cui competenze sono da integrare con la normativa delegata, per le acque; all’”Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” (AVCP), per i progetti infrastrutturali; all’”Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (AGCOM), per le infrastrutture immateriali.

I compiti di progettazione e gestione degli interventi sono affidati al *Consiglio* dell’Agenzia meridionale.

L’attribuzione unitaria dei compiti di intervento, nei settori indicati, all’Agenzia (e al *Consiglio* dell’Agenzia) si deve ritenere derivante dal principio di sussidiarietà verticale - di cui all’art. 118 Cost. - dal momento che questi progetti strategici esigono una visione unitaria per l’intero terri-

torio del Mezzogiorno e non possono essere gestiti con efficacia ed efficienza da singole Regioni (crisi delle acque, emergenza rifiuti a Napoli).

2.3. Competenze e funzioni

L'istituzione dell'ipotizzata Agenzia è finalizzata, come detto, a garantire, nelle otto Regioni del Mezzogiorno: la difesa del suolo; il risanamento delle acque; la tutela, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale (reti di captazione, conservazione ed adduzione delle risorse idriche); la gestione dei rifiuti; la gestione delle infrastrutture ferroviarie, autostradali e portuali, definite come progetti di interesse strategico per lo sviluppo del Mezzogiorno³; la gestione delle infrastrutture immateriali di rete.

L'Agenzia svolge compiti di servizio e di segreteria tecnica per le funzioni programmatiche della Conferenza delle Regioni meridionali.

2.4. Composizione⁴

L'Agenzia è articolata al suo interno nei seguenti organi: *a) il Consiglio* (dotato di potere assembleare), costituito da un rappresentante dello Stato (designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il

³ Nella seduta del 13 gennaio 2010, l'Assemblea della Camera dei Deputati ha approvato alcune mozioni riguardanti il Mezzogiorno ed aventi ad oggetto, tra l'altro, il tema delle infrastrutture. Si segnala, in particolare, la mozione 1-00304 (approvata nel testo modificato nel corso della seduta e presentata dagli on. Leoluca Orlando, Barbato ed altri), secondo la quale (...) "si deve agire sulle infrastrutture: il Sud registra un *deficit* infrastrutturale rispetto al Centro-Nord stimato intorno al 50%. Gli investimenti in opere pubbliche sono assenti; le poche risorse disponibili sono destinate ad opere che, ai firmatari del presente atto d'indirizzo appaiono non prioritarie, (...). L'infrastrutturazione del Mezzogiorno deve essere pesante e pensante: ferrovie, acque, strade, aeroporti e porti, ma anche fibre ottiche, telecomunicazioni, ricerca e sviluppo; l'intervento "aggiuntivo" per le infrastrutture a favore del Mezzogiorno ha spesso infatti, sostituito l'intervento ordinario (...)"

Da segnalare, altresì, la mozione 1-00307 (approvata nel testo modificato nel corso della seduta e presentata dagli on. Pezzotta, Delfino ed altri), secondo la quale "la Camera impegna il Governo: (...) a sostenere un consistente e coordinato intervento Stato-Regioni per la realizzazione di grandi infrastrutture, specie nel Mezzogiorno, con la funzione di rilancio dell'occupazione, facendo sì che uno specifico e fondamentale ruolo sia assunto dalle Ferrovie dello Stato, nell'ammodernamento/potenziamento della rete ferroviaria; (...)"

⁴ Le "Authorities" statunitensi - dalle quali l'Agenzia qui ipotizzata trae ispirazione - sono, come detto, enti diretti da un organo di natura collegiale, vale a dire una Commissione (*commission* o *board*), la cui composizione può spaziare da cinque a dodici membri; degno di nota è che alla Commissione sia affiancato un ampio *staff*, necessario all'espletamento delle funzioni delegate.

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) e da otto rappresentanti, scelti dalla Conferenza delle Regioni meridionali, qualificati per alte competenze economiche, urbanistiche, ingegneristiche; *b*) il *Consiglio* nomina tra i propri membri il *Presidente* dell’Agenzia; *c*) la *Giunta esecutiva* (dotata di poteri tecnico-esecutivi), presieduta dal *Presidente* dell’Agenzia e composta inoltre: da due rappresentanti dello Stato (uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e uno designato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti); e da un rappresentante, designato dalla Conferenza delle Regioni meridionali; *d*) la *Segreteria tecnico-operativa*, presieduta da un *Segretario generale* (nominato dal *Consiglio* dell’Agenzia, su proposta del Ministro dell’ambiente, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture, e costituita da personale tecnico. Tale personale è in parte comandato dai Nuclei tecnici dei Ministeri (es. dal “Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione” del Ministero dello sviluppo economico), in parte dal “Nucleo di consulenza per l’attuazione e regolazione dei servizi di pubblica utilità” (NARS), organismo tecnico di consulenza e supporto per le attività del CIPE, in parte dal “Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici” (NVIP); è inoltre previsto un limitato reclutamento di personale, selezionato attraverso procedure ad evidenza pubblica tra quadri qualificati nelle discipline economiche, ingegneristiche, urbanistiche.

Lo statuto dell’Agenzia deve disciplinare, in particolare: l’atto di nomina dei singoli organi; la loro durata; i requisiti per la nomina; lo *status* dei membri; l’organizzazione degli uffici; i rapporti e le modalità di raccordo con il Parlamento, con il Governo, con il CIPE e, ai sensi dell’art. 3, c. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Nella composizione degli organi, è immediatamente evidente la finalità di raccordo e di coordinamento tra le amministrazioni statali e le amministrazioni regionali interessate all’intervento; il *Consiglio* dell’Agenzia è concepito infatti come un centro unitario di gestione complessiva dell’intervento, per un costante bilanciamento dei poteri centro-periferia, in ossequio ai principi, contenuti nel nuovo Titolo V della Costituzione e nella legge 5 maggio 2009, n. 42, in tema di competenze regionali.

Lo schema di proposta di istituzione dell’Agenzia dovrà porsi come strumento di diretta attuazione dell’art. 119, c. 5, Cost., integrando le norme dell’art. 16, c. 1, lett. *d*), della legge n. 42/2009.

Per gli interventi attribuiti all’Agenzia, sarà direttamente stabilito dal disegno di legge che il finanziamento degli interventi, per le materie considerate, è determinato in maniera rigida per un arco di tempo pluriennale e,

in linea di principio, non correggibile dalla manovra di bilancio annuale. Le risorse finanziarie sono attribuite dalla legge all'Agenzia con delibera CIPE, sulla base delle intese programmatiche già sopra descritte, per l'arco temporale considerato, e provengono dalle risorse FAS, integrate dal cofinanziamento comunitario nonché dal "Fondo infrastrutture".

Il controllo contabile e di gestione sull'impiego delle risorse da parte dell'Agenzia verrà affidato alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, relativa al controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Dovrà essere identificata, in seno al Parlamento una specifica sede competente per la misurazione e la valutazione dei risultati della gestione in termini di conseguimento degli obiettivi, di impatto economico e sociale e di efficienza ed economicità della gestione (livello delle prestazioni, efficacia in rapporto agli obiettivi, costi *standard*). E' da valutare l'alternativa fra la rinnovata istituzione di una Commissione bicamerale per il Mezzogiorno e l'affidamento dei compiti di valutazione alle Commissioni parlamentari permanenti delle due Camere (Commissioni bilancio o Commissioni competenti in materia di ambiente, urbanistica, infrastrutture).

Nel funzionamento dell'Agenzia non andranno trascurate, altresì, le competenze degli enti locali e sub-regionali (comuni, province, loro consorzi o associazioni, comunità montane, consorzi di bonifica e di irrigazione, consorzi di bacino imbrifero montano, ecc.), che partecipano all'esercizio delle funzioni regionali nelle materia predette, nei modi e nelle forme stabilite dalle Regioni, singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali, ad esempio, secondo il disposto dell'art. 62, c. 1 del "Codice dell'ambiente", in materia di difesa del suolo.

Va precisato che quando si parla di modalità operative, l'Agenzia svolge interventi anche attraverso l'affidamento⁵ agli enti locali, partendo dalle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente nelle materie considerate (art. 118 Cost., principio di sussidiarietà verticale).

2.5. Modalità operative e risorse

L'Agenzia si occupa della realizzazione dei progetti strategici - nei settori considerati - individuati dal Consiglio, previa delibera CIPE, nel rispetto delle normative che disciplinano la materia degli aiuti di Stato

⁵ L'istituto dell'affidamento è stato disciplinato dall'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, ed ha generato una vasta esperienza applicativa - ritenuta positiva nell'orientamento dottrinale - nel primo ventennio dell'intervento straordinario.

europei e in ossequio alla giurisprudenza costituzionale, che riafferma che “in materia di tutela dell’ambiente, il riconoscimento di un potere di indirizzo e di coordinamento in capo allo Stato è connaturato all’attribuzione allo Stato stesso della competenza legislativa esclusiva in materia”⁶, rispetto ai compiti e alle funzioni di programmazione dell’ambiente attribuite alle Regioni.

Va in questo senso ricordato come, ai sensi dell’art. 117 Cost., i settori delle acque, dei rifiuti, della difesa del suolo e dell’ambiente sono materie di legislazione esclusiva dello Stato (c. 2, lett. s); mentre i settori delle grandi reti infrastrutturali e di trasporto appartengono alle materie di legislazione concorrente (c. 3).

L’Autorità opera avvalendosi delle risorse del “Fondo per le aree sottoutilizzate” (FAS), del “Fondo infrastrutture”⁷ e dei contributi speciali che potranno essere previsti per la realizzazione degli interventi, in attuazione dell’art. 119, c. 5 Cost..

Sono da attribuire all’Agenzia le risorse per la perequazione infrastrutturale, secondo l’art. 22, c. 1 della legge n. 42/2009, che dispone, in sede di prima applicazione, che il Ministro dell’economia e delle finanze - d’intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia - predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti tra l’altro la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete

⁶ Corte costituzionale, sentenza 232/2009, decisione del 15 luglio 2009.

⁷ A proposito di questi Fondi, si ricorda il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, che all’art. 6-*quinquies* istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall’anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (il richiamato “Fondo infrastrutture”).

Si ricorda anche che l’art. 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, dispone che il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegna, fra l’altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del “Fondo aree sottoutilizzate” (FAS) al “Fondo infrastrutture” e alle infrastrutture strategiche per la mobilità (fermo restando il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l’85% delle risorse, ed il restante 15% alle Regioni del Centro-Nord, e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione dovrà essere assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni centrali).

idrica, elettrica e di trasporto e di distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: *a)* estensione delle superfici territoriali; *b)* valutazione della rete viaria, con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno; *c)* deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo; *d)* densità della popolazione e densità delle unità produttive; *e)* particolari requisiti delle zone di montagna; *f)* carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio; *g)* specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'art. 119, c. 5 Cost.

Gli interventi da effettuare nelle aree sottoutilizzate dovranno essere individuati nel programma da inserire nel "Documento di finanza pubblica" (art. 10, legge n. 196/2009) che, in larga misura, recepisce i contenuti programmatici del DPEF e, in particolare, prevede la individuazione dei progetti strategici, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 443/2001 nonché dell'art. 22, c. 2 della legge n. 42/2009.

Come si è osservato nella prima parte di questo documento, è più difficile individuare le modalità di iniziative volte al miglior coordinamento tra legislazione statale e legislazioni regionali che dovrebbero passare attraverso il percorso fissato dall'art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

2.6. Programmazione, affidamento e concessione delle opere strategiche

Nella realizzazione delle infrastrutture strategiche d'interesse nell'area geografica d'intervento, l'Agenzia esercita specifiche competenze in fase di gestione delle risorse ed esecuzione delle opere e fornisce al Comitato delle Regioni meridionali il proprio contributo tecnico nelle fasi istruttorie di programmazione⁸.

L'Agenzia è responsabile dell'attuazione dei progetti definitivamente approvati con le procedure di programmazione affidate alla sequenza: Conferenza delle Regioni meridionali; Conferenza Stato-Regioni; CIPE.

L'Agenzia potrà avvalersi dell'affidamento ad enti locali o loro consorzi, o svolgere funzioni di *general contractor*, applicando la disciplina semplificata inclusa nel "Codice dei contratti pubblici", approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

⁸ La procedura ulteriore per l'approvazione della proposta può ispirarsi a quella individuata dall'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

2.7. Normativa di riferimento

- Costituzione della Repubblica italiana, art. 117, c. 2, lett. s); c. 3; art. 119, c. 5;
- legge 21 dicembre 2001, n. 443, “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive” (cd. “legge-obiettivo”) (come successivamente modificata e integrata);
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” (cd. “Codice dell’ambiente”), artt. 53-176 (come successivamente modificati e integrati);
- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, artt. 161 ss.;
- legge 5 maggio 2009, n. 42, “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione”, art. 16, c. 1, lett. a), c), d), e); art. 22, c. 1, lett. a)-g); c. 2.
- legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica”.

2.8. Opere citate nel testo

- Giuliano Amato, *Verso un DPEF europeo?*, in “Nens” (“Nuova economia nuova società”), n. 4/2002, p. 15.
- Vincenzo Antonelli (a cura di), *Città, Province, Regioni, Stato. I luoghi delle decisioni condivise*, Roma, Donzelli, 2009, introduzione di Walter Anello.
- Beniamino Caravita di Toritto, *Le sedi della concertazione*, in Vincenzo Antonelli (a cura di), *Città, Province, cit.*, p. 3.
- Stelio Mangiameli, *Riflessioni sul principio cooperativo, prima della riforma delle Conferenze*, in Vincenzo Antonelli (a cura di), *Città, Province, cit.*, p. 13.
- Fabrizio Barca, *Dove va la politica regionale europea? Riflessioni tra Bruxelles ed esperienza meridionalista*, Intervista a cura di Gian Paolo Manzella, in “Rivista giuridica del Mezzogiorno”, n. 4/2009, p. 1173.
- Maria Teresa Salvemini e Franco Bassanini (a cura di), *Il finanziamento dell’Europa. Il bilancio dell’Unione e i beni pubblici europei*, Astrid, Firenze, Passigli Editori, 2010.
- Fabrizio Barca, *Per una strategia di sviluppo mirata ai risultati: la politica di coesione a una svolta*, in Maria Teresa Salvemini e Franco Bassanini (a cura di), *Il finanziamento dell’Europa, cit.*, p. 207.

Tommaso Amico di Meane, Luigi Gianniti, *La Governance economica dell'Unione europea: dalla Convenzione al Trattato di Lisbona tra crisi finanziaria e incognita greca*, in corso di pubblicazione in "Rivista giuridica del Mezzogiorno", n. 1/2010.

Appendice

Schema di Statuto dell'Agenzia

Art. 1

(Natura giuridica dell'Agenzia e principi generali)

Art. 2

(Ambito territoriale di applicazione e settori di intervento)

Art. 3

(Scopi e finalità)

Art. 4

(Organi)

Art. 5

(Consiglio)

Art. 6

(Presidente)

Art. 7

(Giunta esecutiva)

Art. 8

(Segreteria tecnico-operativa)

Art. 9

(Organizzazione interna e risorse)

Art. 10

(Attività, criteri e metodi)

Art. 11

(Programmazione da parte del Consiglio)

Art. 11-bis

(Affidamento e concessione di opere da parte della Giunta esecutiva)

Art. 12

*(Controllo interno da parte del Collegio sindacale)**

Art. 13

(Disposizioni transitorie e finali)

* Controlli contabili, correttezza della gestione, veridicità e affidabilità dei bilanci consuntivi.

Notizie sulla SVIMEZ, promotrice di questi «Quaderni»

- La SVIMEZ - Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - è stata costituita a Roma il 2 dicembre 1946, ed ha lo scopo statutario di *«promuovere, nello spirito di una efficiente solidarietà nazionale e con visione unitaria, lo studio particolareggiato delle condizioni economiche del Mezzogiorno d'Italia, al fine di proporre concreti programmi di azione e di opere intesi a creare ed a sviluppare nelle Regioni meridionali e nelle grandi Isole quelle attività industriali le quali meglio rispondano alle esigenze accertate»*.

- La SVIMEZ ha natura di associazione senza fini di lucro, e non ha richiesto il riconoscimento giuridico. A parte i contributi annui versati dai Soci, il suo bilancio riceve, per le attività da essa svolte, un supporto pubblico, iscritto nel Bilancio dello Stato.

- L'Associazione è oggi presieduta dal prof. Adriano Giannola (già Consigliere di Amministrazione della SVIMEZ) e ne è Presidente Emerito il dott. Nino Novacco (già Segretario generale e f.f. di Direttore dal 1959 al 1963, Vice Presidente nel 1978-80 e poi dal 1992 a marzo 2005, e Presidente dal marzo 2005 al giugno 2010).

- Consiglieri della SVIMEZ fino al 2013 sono stati eletti dagli Associati il dott. Ettore Artioli, l'ing. Paolo Baratta, il prof. Piero Barucci, il prof. Manin Carabba, il dott. Michele Cascino, il prof. Luigi Compagna, il prof. Romualdo Coviello, il prof. Adriano Giannola, l'ing. Domenico La Cavera, il prof. Antonio La Spina, il prof. Amedeo Lepore, il sen. Antonio Maccanico, il dott. Nino Novacco, il dott. Riccardo Padovani, il prof. Federico Pica, la prof.ssa Maria Teresa Salvemini, il prof. Vincenzo Scotti, l'on. Giuseppe Soriero e il dott. Sergio Zoppi, mentre il prof. Alessandro Bianchi, il prof. Mario Centorrino, l'ing. Giovanni Cimmino, il prof. Antonio Del Pozzo, il dott. Angelo Grasso, l'on. Angelo Michele Iorio, il dott. Angelo Nardoza, il dott. Nicola Piazza, il dott. Albertomauro Sarno rappresentano nel Consiglio alcuni dei Soci *sostenitori* dell'Associazione. Revisori dei conti - nominati dall'Assemblea - sono il dott. Giulio Cecconi, il dott. Luciano Giannini e il rag. Andrea Zivillica. Direttore della SVIMEZ è dal 1998 il dott. Riccardo Padovani; ne è Vice Direttore, dal gennaio 2006, il dott. Luca Bianchi

- La SVIMEZ è stata presieduta da insigni studiosi e personalità, quali

nel tempo il sen. Rodolfo Morandi (1947-50); il prof. Francesco Giordani (1950-59); il sen. Giuseppe Paratore (1959-60); l'ing. Giuseppe Cenzato (1960-69); il prof. Pasquale Saraceno (già Segretario generale dal 1947 al 1959 e Presidente dal 1970 al 1991); l'avv. Massimo Annesi, Vice Presidente dal 1978 al 1991 e Presidente dal 1991 al marzo 2005.

- Della SVIMEZ sono stati in passato direttori il prof. Alessandro Molinari (1947-58); il dott. Nino Novacco (f.f., come Segretario Generale 1959-63); il prof. Gian Giacomo dell'Angelo (1965-80); il dott. Franco Pilloton (1980-82); il dott. Salvatore Cafiero (1982-98). Ne sono stati invece Consiglieri, personalità quali il prof. Francesco Compagna (1964-75); il prof. Epicarmo Corbino (1960-65); il prof. Giuseppe Di Nardi (1983-89); il prof. Giovanni Marongiu (1968-77 e 1986-93); il dott. Donato Menichella (1947-80); il prof. Claudio Napoleoni (1967-71); il prof. Manlio Rossi Doria (1948-49 e 1960-80); il prof. Paolo Sylos Labini (1986-2005); il prof. Gabriele Pescatore (1955-2007) ed altri qualificati studiosi ed esponenti della cultura, dell'economia e del meridionalismo.

- L'attività della SVIMEZ si svolge su due linee fondamentali.

La prima linea è costituita dall'analisi sistematica e articolata sia della struttura e dell'evoluzione dell'economia del Mezzogiorno, sia dell'assetto giuridico e organizzativo delle politiche per lo sviluppo nell'area «debole» del Paese, con particolare attenzione alla collocazione dell'Italia nell'Ue e alle ripercussioni che i progressivi «allargamenti» hanno determinato sulla strategia di intervento nella macro-Regione meridionale.

La seconda linea di attività è costituita dallo svolgimento di iniziative di ricerca sui principali e più significativi aspetti della storica ma perdurante «questione meridionale», finalizzate sia ad esigenze conoscitive ed analitiche sia alla definizione di elementi e criteri utili all'orientamento degli interventi di politica economica, a livello sia nazionale che regionale.

- Dal 1987, con l'Editore Il Mulino, la SVIMEZ pubblica le trimestrali «*Rivista economica del Mezzogiorno*» e «*Rivista giuridica del Mezzogiorno*» oggi dirette, rispettivamente, dal dott. Riccardo Padovani e dal prof. Manin Carabba, ed una collana di volumi, tra i quali il *Rapporto sull'economia del Mezzogiorno* (iniziativa che risale al 1974), pubblicazione annuale generalmente accompagnata da considerazioni e proposte su politiche ed interventi.

- Il volume «*Per il Mezzogiorno e per l'Italia*» ha raccontato nel 2006 un sessantennio di documentata storia dell'Associazione, analizzata dal prof. Giuseppe Galasso. Tra le pubblicazioni periodiche figurano oggi anche i «*Quaderni SVIMEZ*», che ospitano documenti prevalentemente monografici, su temi di attualità in materia di politiche per lo «sviluppo» e per la «coesione» nazionale, nonché bibliografie dei suoi esponenti nel tempo, resoconti di

dibattiti pubblici, testi di Audizioni di suoi dirigenti davanti a Commissioni Parlamentari della Camera e del Senato della Repubblica, e riflessioni su tematiche economiche meridionaliste.

- La SVIMEZ ha sede in Via di Porta Pinciana 6, 00187 Roma, ed i suoi recapiti sono: Tel. 06.478501, Fax 06.47850850, *E-mail*: svimez@svimez.it. Il sito www.svimez.it offre informazioni e notizie sull'organizzazione, sul funzionamento e sulle attività ed iniziative dell'Associazione.

Stampato nel mese di luglio 2010 da
AGP s.r.l. - Via Vaccareccia, 57 Pomezia (Rm)
per conto della SVIMEZ
“Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno”
Via di Porta Pinciana 6, 00187 Roma
Tel. 06.478501 - fax 06.47850850 - e-mail: SVIMEZ@SVIMEZ.it

Elenco dei «Quaderni SVIMEZ»*

1. **Strategie e politiche per la «coesione» dell'Italia.** Riflessioni sul Mezzogiorno di Nino NOVACCO, Collana Saraceno n. 8, giugno 2004, 40 p.
2. **Il Mezzogiorno nell'Europa, ed il mondo mediterraneo e balcanico.** Riflessioni di Nino NOVACCO, ottobre 2004, 24 p.
3. **Rapporto 2004 sull'economia del Mezzogiorno.** Interventi in occasione della presentazione del volume, dicembre 2004, 98 p.
4. **Mezzogiorno, questione nazionale, oggi «opportunità per l'Italia».** I temi della «coesione nazionale» ed i giudizi del Presidente C. A. CIAMPI, in una riflessione della SVIMEZ, marzo 2005, 32 p.
5. **La coesione del Sud - macro-regione 'debole' del Paese - con le aree 'forti' dell'Italia e dell'Europa.** Una proposta SVIMEZ illustrata in Parlamento da Nino NOVACCO, aprile 2005, 70 p.
6. **Dibattito sul «Rapporto 2005 sull'economia del Mezzogiorno».** Interventi in occasione della presentazione del volume, dicembre 2005, 105 p.
7. **Bibliografia degli scritti di Massimo Annesi.** Testo predisposto dalla SVIMEZ ad un anno dalla morte, marzo 2006, 32 p.
8. **Manifestazione in onore di Massimo Annesi, giurista meridionalista.** Interventi in occasione della presentazione del «Quaderno» n. 7, maggio 2006, 56 p.
9. **Dibattito sul «Rapporto 2006 sull'economia del Mezzogiorno».** Interventi in occasione della presentazione del volume, ottobre 2006, 96 p.
10. **I laureati del Mezzogiorno: una risorsa sottoutilizzata o dispersa,** di Mariano D'ANTONIO e Margherita SCARLATO, ottobre 2007, 127 p.
11. **Seminario giuridico su «Federalismo e Mezzogiorno» (22 febbraio 2007),** dicembre 2007, 180 p.
12. **Il disegno di legge delega in materia di federalismo fiscale e le regioni del Mezzogiorno,** dicembre 2007, 224 p.
13. **Dibattito sul «Rapporto 2007 sull'economia del Mezzogiorno».** Interventi in occasione della presentazione del volume, dicembre 2007, 64 p.
14. **Seminario giuridico su «Armonizzazione dei bilanci pubblici e Mezzogiorno» (22 marzo 2007),** gennaio 2008, 160 p.
15. **Seminario giuridico su «Un nuovo ciclo di concertazione? Mezzogiorno, politiche sociali e politica dei redditi» (18 luglio 2007),** aprile 2008, 82 p.
16. **Passato, presente e futuro del «dualismo» Nord/Sud.** Una sintesi di Nino NOVACCO, offerta all'Italia del 2008, come aiuto a capire, a riflettere, a decidere, luglio 2008, 25 p.
17. **Dibattito sul «Rapporto 2008 sull'economia del Mezzogiorno».** Interventi in occasione della presentazione del volume, dicembre 2008, 76 p.
18. **Il Mezzogiorno tra federalismo fiscale e politica di sviluppo e coesione.** Interventi in occasione del Convegno tenutosi a Palermo il 7 novembre 2008 per iniziativa della SVIMEZ, aprile 2009, 96 p.
19. **Seminario giuridico su «La questione dei rifiuti in Campania» (10 giugno 2008),** aprile 2009, 87 p.
20. **Seminario giuridico su «Il federalismo preso sul serio: differenze, perequazione, premialità» (4 dicembre 2008),** maggio 2009, 89 p.
21. **Il federalismo fiscale - «Schede tecniche e Parole chiave»,** luglio 2009, 198 p.
22. **Dibattito sul «Rapporto 2009 sull'economia del Mezzogiorno».** Interventi in occasione della presentazione del volume, dicembre 2009, 76 p.
23. **Bibliografia di scritti e di testi di Nino Novacco sul Mezzogiorno e lo sviluppo (1950-2009),** marzo 2010, 138 p.
24. **Dopo il rapporto SVIMEZ 2009: una riflessione sulle condizioni per rilanciare la politica di sviluppo per il Sud,** aprile 2010, 115 p.
25. **Seminario giuridico su «I Fondi strutturali e il Mezzogiorno dopo il Trattato di Lisbona» (12 aprile 2010),** 28 giugno 2010, 57 p.
26. **«Agenzia per lo sviluppo del territorio del Mezzogiorno». Gruppo di lavoro SVIMEZ per la definizione di una proposta operativa,** luglio 2010, 27 p.

* I «Quaderni SVIMEZ» fanno seguito ai «Quaderni di «Informazioni SVIMEZ»», apparsi fino al n. 25, ed il cui elenco si trova sul sito www.SVIMEZ.it

